

Statuto della Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio

Preambolo

1. Stimolati da una domanda sociale in costante evoluzione, nel corso degli ultimi anni, l'interesse e l'impegno degli enti locali e regionali europei per la tutela e la valorizzazione del paesaggio sono notevolmente cresciuti.

2. In risposta a questa evoluzione, l'organo rappresentativo degli enti locali e regionali a livello paneuropeo, il *Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa* (di seguito: il *Congresso*), nel 1994 ha avviato l'elaborazione di una bozza di convenzione internazionale interamente e specificamente dedicata al paesaggio. Nel 1998, dopo avere approvato la bozza finale di tale convenzione, il *Congresso* ne ha raccomandato l'adozione al *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa*.

3. Prendendo spunto dalla bozza preparata dal *Congresso*, il *Comitato dei Ministri* ha adottato la *Convenzione europea del paesaggio* (di seguito: CEP) il 19 luglio 2000 e l'ha aperta alla firma degli Stati membri del *Consiglio d'Europa* a Firenze (Italia), il 20 ottobre dello stesso anno. A seguito del deposito degli strumenti di ratifica da parte di dieci Stati membri, la CEP è entrata in vigore il 1° marzo 2004.

4. Considerate le sue origini, la CEP riserva agli enti locali e regionali un'attenzione particolare. In particolare, la CEP:

a) si riferisce espressamente al principio di sussidiarietà ed alla Carta europea dell'autonomia locale (art. 4);

b) impegna le Parti contraenti ad avviare procedure di partecipazione delle autorità locali e regionali nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche (art. 5);

c) impone il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nelle attività d'identificazione, di valutazione del paesaggio e di fissazione delle qualità paesaggistiche di quest'ultimo (art. 6).

5. L'insieme di queste norme, legittima e garantisce, a livello europeo, le responsabilità istituzionali degli enti locali e regionali in materia di paesaggio.

6. Per meglio attuare queste responsabilità in applicazione dei principi contenuti nella CEP, tenuto conto della Risoluzione 178 (2004) del Congresso sul "*Contributo degli enti locali e regionali all'attuazione della Convenzione europea del paesaggio*" ed a seguito della proposta del Comitato promotore costituito:

- dalla Regione Campania (Italia),
- dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Italia),
- dal Gruppo tecnico-scientifico appositamente formatosi ⁽¹⁾,

gli enti locali e regionali interessati hanno deciso di rinforzare e coordinare le proprie attività attraverso la costituzione di una rete europea, posta sotto l'egida del Congresso.

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE LEGALE,
MEMBRI E OSSERVATORI, OBIETTIVI, ATTIVITÀ

Art. 1

Costituzione, denominazione

1. È costituita una "*Rete europea degli enti locali e regionali per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio*" (di seguito: RECEP).

(1) Il gruppo tecnico-scientifico è composto dal Prof. Roberto Gambino, Direttore del Centro Europeo di Documentazione sulla Pianificazione dei Parchi Naturali (CED-PPN), dal Prof. Giuseppe Anzani, dal Prof. Paolo Castelnovi, dall'Arch. Federica Thomasset, dall'Arch. Agostino di Lorenzo e dall'Arch. Domenico Nicoletti, Direttore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

2. La RECEP è un'organizzazione liberamente costituita da enti locali e regionali europei, sotto l'egida del *Congresso*.

3. La RECEP è disciplinata dagli articoli 21 a 79 del Codice civile alsaziano e mosellano nonché dal presente statuto. È iscritta nel Registro delle associazioni del *Tribunal d'instance* di Strasburgo - Francia.

Art. 2

Durata e sede legale

1. La RECEP è costituita per una durata illimitata.

2. La RECEP ha sede legale a Strasburgo, Francia, quale città sede del Consiglio d'Europa. Questa sede può essere trasferita in altro luogo tramite decisione dell'organo competente.

Art. 3

Membri e Osservatori

1. Sono *Membri* della RECEP gli enti locali e regionali europei che fanno parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa che ha sottoscritto la CEP e che manifestano la propria volontà di aderire alla RECEP, partecipare regolarmente alle sue attività e contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi.

2. Sono *Osservatori* della RECEP i rappresentanti dei comitati d'esperti del Consiglio d'Europa responsabili, ai sensi dell'articolo 10 della CEP, del controllo dell'applicazione della Convenzione, nonché i rappresentanti del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Italia), quale soggetto promotore. Possono altresì partecipare alle riunioni come *Osservatori* gli enti locali e regionali che hanno richiesto l'adesione e quelli appartenenti a Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano aderito alla CEP.

3. Il *Congresso* può partecipare alle riunioni degli organi della RECEP nei modi fissati dal presente statuto.

4. Gli organi della RECEP possono invitare alle loro riunioni i rappresentanti degli Stati interessati, le Organizzazioni in-

ternazionali e le organizzazioni non governative impegnate in attività relative alla tutela del paesaggio.

5. La qualità di *Membro* e quella d'*Osservatore* si perde a seguito della decisione dell'organo competente della RECEP:

- a) per dimissione;
- b) per esclusione, per avere compiuto atti che hanno provocato un danno morale o materiale alla RECEP;
- c) nel caso dei *Membri*, per il non pagamento della quota.

Art. 4

Quote

1. I *Membri* devono corrispondere una quota annuale nei modi fissati dall'*Assemblea Generale* di cui al successivo art. 7.

2. Gli *Osservatori* non sono tenuti a versare la quota annuale.

Art. 5

Obiettivi

1. L'obiettivo della RECEP è quello di favorire la conoscenza e l'applicazione della CEP a livello locale e regionale, contribuendo così anche alla missione dei comitati d'esperti che, presso il Consiglio d'Europa, sono chiamati a controllare l'applicazione della convenzione a livello intergovernativo.

2. La RECEP, nel rispetto delle costituzioni, delle legislazioni, degli atti amministrativi e dei trattati in vigore negli Stati interessati, valorizza le conoscenze e le esperienze esistenti e, se richiesto, assiste i *Membri* nell'esercizio delle loro responsabilità istituzionali in materia di paesaggio allo scopo di favorire:

a) l'assistenza reciproca, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;

b) gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;

c) lo scambio di informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della CEP.

3. In questo quadro, la RECEP:

a) favorisce l'approfondimento, la diffusione e l'ampliamento delle conoscenze tecnico-scientifiche dei *Membri* in materia di paesaggio;

b) assiste i *Membri* nell'ambito dei processi decisionali pubblici relativi al paesaggio presso i singoli Stati, le istituzioni europee ed altre Organizzazioni internazionali competenti;

c) promuove la cooperazione dei *Membri* con altri enti territoriali, compresi gli organismi di gestione delle aree protette, le organizzazioni non governative, le università ed i centri di ricerca pubblici e privati impegnati in attività correlate al paesaggio.

Art. 6 Attività

1. Le attività della RECEP concernono questioni attinenti la CEP, sia di carattere generale che specificamente riferite ad ambiti territoriali o tipi di paesaggio o temi particolari.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi sopraccitati e come risposta ai bisogni espressi dai *Membri*, la RECEP esercita le proprie attività in ambito politico, amministrativo e tecnico-scientifico.

3. Le attività della RECEP, sia quelle generali che quelle specifiche, sono sviluppate tenendo conto delle *linee programmatiche* fissate dagli organi competenti della RECEP ogni due anni, eventualmente aggiornate quando se ne ravvisi la necessità.

4. Le attività specifiche di cui al comma 1 sopraccitato sono promosse dagli organi competenti della RECEP ogniqualvolta si ritenga necessario, su proposta e sotto il coordinamento di uno o più *Membri*, con funzione di *Relatori*.

5. Tenendo conto delle attività svolte, gli organi competenti della RECEP possono elaborare *relazioni generali e specifiche*, e, su questa base, adottare *risoluzioni, raccomandazioni e/o pareri* da portare all'attenzione dei soggetti interessati.

6. Le attività della RECEP sono descritte in *rapporti annuali* preparati ed approvati dagli organi competenti. A seguito della loro approvazione, i *rapporti annuali* sono comunicati al *Congresso* per informazione. Su questa base, il *Congresso* può essere invitato a formulare delle risoluzioni, raccomandazioni e/o dei pareri e portarli all'attenzione delle autorità europee, nazionali o territoriali competenti.

TITOLO II

ORGANI

Art. 7

L'Assemblea generale

1. *L'Assemblea generale* rappresenta l'organo decisionale della RECEP. È costituita dai rappresentanti politici dei *Membri* della RECEP.

2. Il *Congresso* può partecipare alle riunioni dell'*Assemblea generale* con diritto di voto tramite due rappresentanti politici nominati, rispettivamente, dalla *Camera dei poteri locali* e dalla *Camera delle Regioni*. Gli *Osservatori* possono partecipare alle riunioni dell'*Assemblea generale* senza diritto di voto.

3. *L'Assemblea generale* elegge tra i suoi membri il *Presidente della RECEP* e i vice-Presidenti per un mandato di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile.

4. La presidenza dell'*Assemblea generale* spetta al *Presidente della RECEP* oppure, in sua assenza, a uno dei vice-Presidenti.

5. *L'Assemblea generale* si riunisce in sessione *ordinaria* a Strasburgo presso la sede del Consiglio d'Europa su invito scritto del Presidente del Congresso, una volta l'anno su convocazione scritta del Presidente e ogni volta che l'interesse della RECEP lo richiede su richiesta scritta del Presidente, di un terzo dei suoi membri o del *Consiglio direttivo*.

6. *L'Assemblea generale ordinaria* fissa le *linee programmatiche* dell'attività della RECEP e ne controlla il rispetto adottando il *rapporto annuale*.

7. Inoltre, l'*Assemblea generale ordinaria*:
- a) nomina i membri del *Consiglio direttivo*;
 - b) nomina i membri del *Comitato scientifico*;
 - c) adotta i *regolamenti interni* e li modifica;
 - d) sulla base delle *relazioni*, adotta le *risoluzioni, raccomandazioni e/o pareri* pertinenti e li porta all'attenzione dei soggetti interessati;
 - e) adotta i *documenti di bilancio*;
 - f) nomina un *Controllore finanziario* scelto al di fuori del *Consiglio direttivo*;
 - g) decide dell'esclusione dei *Membri* o degli *Osservatori*;
 - h) decide del trasferimento della sede legale;
 - i) decide per tutte le questioni relative alle quote.
8. Tramite *regolamento interno*, l'*Assemblea generale ordinaria*:
- a) determina il numero dei vice-Presidenti dell'*Assemblea*, dei vice-Direttori del *Consiglio direttivo* (di cui al successivo art. 8) e dei membri del *Comitato scientifico* (di cui al successivo art. 10);
 - b) fissa le regole concernenti lo svolgimento delle riunioni e dei processi decisionali degli organi della RECEP non previste da questo statuto.
9. L'*Assemblea generale* si riunisce in sessione *straordinaria* su convocazione scritta del Presidente, per richiesta scritta del *Consiglio direttivo* o di un terzo dei *Membri*, entro due mesi dalla richiesta.
10. L'*Assemblea generale straordinaria*:
- a) adotta le modifiche allo statuto proposte dal *Consiglio direttivo*;
 - b) pronuncia la dissoluzione della RECEP;
 - c) si pronuncia su ogni altra questione proposta dal soggetto che ha promosso la sua convocazione.

Art. 8

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo esercita le funzioni di direzione della RECEP nell'intervallo tra le riunioni dell'Assemblea generale, dirige ed amministra la RECEP e ne assicura il buon funzionamento conformemente alle *linee programmatiche* fissate dall'Assemblea generale.

2. Il *Consiglio direttivo* è composto da un rappresentante tecnico-amministrativo, con particolare competenza in materia ambientale e paesaggistica, per ogni *Membro*.

3. I membri del *Consiglio direttivo* sono nominati dall'*Assemblea generale* ogni quattro anni; il loro mandato è rinnovabile. In caso di seggio vacante, il *Consiglio direttivo* provvede alla nomina di un nuovo rappresentante. Questa decisione è ratificata dall'*Assemblea generale* in occasione della sua riunione seguente.

4. Il *Congresso* partecipa alle riunioni del *Consiglio direttivo* con diritto di voto, gli *Osservatori* possono partecipare senza diritto di voto.

5. Il *Consiglio direttivo* elegge un Direttore e i vice-Direttori. Il Direttore rappresenta la RECEP all'esterno.

6. Il *Consiglio direttivo* nomina tra i suoi membri un *Tesoriere* e lo incarica di gestire la contabilità della RECEP.

7. Il *Consiglio direttivo* si riunisce almeno due volte l'anno e quando necessario su convocazione scritta del Direttore o a richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

8. Il luogo e la data delle riunioni del *Consiglio direttivo* sono decisi di volta in volta dallo stesso *Consiglio direttivo*.

9. In particolare, il *Consiglio direttivo*:

a) decide della preparazione delle relazioni, generali e specifiche, in consultazione con il Presidente della RECEP;

b) approva le relazioni e le bozze di risoluzione, raccomandazione e/o parere pertinenti;

c) approva la bozza relativa alle *linee programmatiche*;

d) approva la bozza di *rapporto annuale*;

e) approva le bozze relative ai regolamenti *interni*, ai documenti di bilancio e alla modifica del presente statuto.

Art. 9

Il Tavolo tecnico di coordinamento

1. Il *Tavolo tecnico di coordinamento* fornisce l'assistenza tecnico-scientifica ed amministrativa necessaria ai *Membri* ed agli organi della RECEP per l'espletamento delle loro funzioni statutarie.

2. La composizione, la direzione, il mandato particolare, le sedi di lavoro, la cadenza delle riunioni, le relazioni organiche e i modi di funzionamento del *Tavolo tecnico di coordinamento* sono definiti dal *Consiglio direttivo* tramite apposito regolamento interno adottato dall'*Assemblea generale*.

3. Previa autorizzazione del *Consiglio direttivo*, i *Membri* possono mettere a disposizione del *Tavolo tecnico di coordinamento* il personale necessario. In caso di messa a disposizione, il contratto di lavoro del personale in questione è disciplinato dalle norme applicabili all'ente di appartenenza (salvo accordi particolari stipulati tra la RECEP e l'ente in questione).

4. La qualità di membro del *Tavolo tecnico di coordinamento* è incompatibile con la qualità di rappresentante politico di *Membro* e d'*Osservatore*.

Art. 10

Il Comitato scientifico

1. Il *Comitato scientifico* è un organo consultivo che si esprime sulla qualità scientifica delle attività della RECEP nonché sulla conformità di queste ultime ai principi della CEP.

2. Il *Comitato scientifico* è costituito da membri scelti tra persone che si sono distinte a livello internazionale per le loro conoscenze scientifiche in materia di paesaggio.

3. Su proposta del *Consiglio direttivo*, l'*Assemblea generale* nomina i membri del *Comitato scientifico*. I membri sono

nominati per quattro anni. Il *Comitato scientifico* elegge un presidente ogni quattro anni, rieleggibile. In caso di seggio vacante di un membro, l'*Assemblea generale* provvede ad una nomina parziale.

TITOLO III

REGOLAMENTI INTERNI, RISORSE, CONTABILITÀ, RESPONSABILITÀ,
MODIFICA DELLO STATUTO, DISSOLUZIONE, DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 *Regolamenti interni*

I regolamenti interni sono elaborati dal *Consiglio direttivo* ed approvati dall'*Assemblea generale ordinaria*.

Art. 12 *Risorse*

Le risorse della RECEP sono costituite da:

- a) le quote versate dai *Membri*,
- b) i contributi e le donazioni da parte di istituzioni pubbliche e private,
- c) i finanziamenti provenienti dal contributo eccezionale da parte dei *Membri* e di eventuali *partners* esterni per la realizzazione di *programmi specifici*,
- d) i redditi relativi al proprio patrimonio,
- e) qualunque altra risorsa lecita e conforme alle disposizioni di questo statuto.

Art. 13 *Contabilità*

1. Il bilancio della RECEP è stabilito per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Un regolamento interno determina le condizioni della

gestione contabile conformemente ai principi normalmente ammessi sul piano locale, regionale, nazionale ed internazionale.

3. La contabilità è gestita dal *Tesoriere* ed è verificata dal *Controllore finanziario*. In vista dell'approvazione dei documenti di bilancio da parte dell'*Assemblea generale*, il *Controllore finanziario* deve preparare un rapporto scritto sulle sue operazioni di verifica.

Art. 14

Responsabilità

Il patrimonio della RECEP risponde di tutti gli impegni presi da quest'ultima senza che alcun *Membro* possa essere considerato responsabile.

Art. 15

Modifica dello statuto

1. La modifica del presente statuto potrà essere decisa dall'*Assemblea generale straordinaria* conformemente all'articolo 7 sopraccitato.

2. Le deliberazioni dell'*Assemblea generale straordinaria* relative alla modifica dello statuto possono riguardare solamente l'adozione o il rifiuto delle proposte di modifica decise dal *Consiglio direttivo* a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Art. 16

Dissoluzione

1. La dissoluzione della RECEP può essere decisa soltanto dall'*Assemblea generale straordinaria* secondo le modalità fissate dall'Articolo 7 del presente statuto.

2. In caso di dissoluzione, l'*Assemblea generale straordinaria* designa uno o più commissari incaricati della liquidazione della RECEP e ne determina i poteri.

3. L'attivo netto restante sarà attribuito obbligatoriamente a una o più organizzazioni non governative aventi scopi simili e che saranno designate dall'*Assemblea generale straordinaria*.

4. La dissoluzione della RECEP non può in nessun caso arrecare pregiudizio a dei terzi. Qualsiasi impegno preso dalla RECEP, qualsiasi contratto che leghi delle persone fisiche o giuridiche dovrà essere rescisso nelle forme legali o regolamentari al momento della dissoluzione.

Art. 17

Disposizioni transitorie e finali

1. La RECEP è costituita da un'*Assemblea generale costitutiva*, formata dai *Membri fondatori*, tramite l'adozione del presente statuto.

2. Tenuto conto del paragrafo 10 della Risoluzione 178 (2004) del Congresso, l'*Assemblea generale costitutiva* si riunisce a Strasburgo, presso la sede del Consiglio d'Europa, su invito scritto del Presidente del Congresso.

3. A seguito dell'adozione del presente statuto, l'*Assemblea generale costitutiva* elegge il primo Presidente della RECEP e lo invita a riunire l'*Assemblea generale ordinaria* entro sei mesi dalla data della sua costituzione. Il Presidente eletto dall'*Assemblea generale costitutiva* resta in carico fino alla prima riunione dell'*Assemblea generale ordinaria* e può essere da quest'ultima eletto Presidente della RECEP in virtù dell'articolo 7.3 del presente statuto.

4. Sotto il controllo del Presidente della RECEP e del Presidente del Congresso, i membri del *Comitato Promotore* di cui al punto 6 del preambolo del presente statuto sono incaricati dall'*Assemblea generale costitutiva* degli adempimenti necessari alla piena funzionalità degli organi della RECEP.

5. Ai fini della registrazione della RECEP, il Presidente eletto in occasione dell'*Assemblea generale costitutiva* è incaricato di far pervenire il presente statuto al Tribunale *d'instance* di Strasburgo.

6. La quota economica per la prima adesione alla RECEP da parte dei Membri Fondatori è fissata in euro 10.000 (diecimila).

Art. 18

Il presente statuto è approvato dai Membri Fondatori riuniti sotto forma di *Assemblea generale costitutiva* della RECEP.

Strasburgo, 30 maggio 2006